

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 13502/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13502 del 2018, proposto da

Silvia Leto, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del verbale generale delle prove di ammissione al corso di laurea a programmazione nazionale in scienze della formazione primaria – A.A. 2018 - 2019 nella parte in cui dispone l'esclusione dalla graduatoria della candidata

ricorrente (codice di abbinamento 711620501X, Codice Candidato 000000571N), conosciuto in data 4 ottobre 2018;

- della graduatoria anonima “2183 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA” pubblicata dall'Università degli studi di Palermo, dispositivo n. 2385/2018;

- del provvedimento recante la graduatoria pubblicata dall'Università citata in epigrafe nella parte in cui non redistribuisce i posti non assegnati ai candidati non comunitari, non residenti in Italia, rintracciabile al seguente link [http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2018/cerca\\_corsi.php](http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2018/cerca_corsi.php);

- del bando DR 1841 del 3 luglio 2018 dell'Università di Palermo nella parte in cui può essere interpretato nel senso di non riassegnare i posti vacanti destinati agli studenti non comunitari (n. 5) anche in favore dei comunitari utilmente posizionatisi in graduatoria; - del D.M. n. 398 del 17 maggio 2018 nella parte in cui può essere interpretato nel senso di non riassegnare i posti vacanti destinati agli studenti non comunitari anche in favore dei comunitari utilmente posizionatisi in graduatoria;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente, lesivo della posizione dell'odierna ricorrente;

*e per l'accertamento*

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa Corso di laurea indicato e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

nonchè per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al Corso laurea in scienze della formazione primaria per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente allo stato risulta immatricolata con riserva al corso di laurea a programmazione nazionale in scienze della formazione primaria, per cui non sussistono gli estremi per disporre una nuova misura cautelare, tenuto conto che è stata già fissata l'udienza pubblica già fissata la trattazione della causa nel merito al prossimo 18 dicembre 2019;

Ritenuto, altresì, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che sono in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati – incombente da eseguire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dichiara inammissibile la domanda cautelare depositata il 13.3.2019, confermando quanto precedentemente statuito con ordinanza collegiale n. 1286/2019;

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione;
- conferma l'udienza pubblica per la trattazione dei merito del ricorso al 18.12.2019.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Vincenzo Blanda**

**IL SEGRETARIO**